

PRAGMATICHE
GIURIDICHE
E SCIENZE
COGNITIVE.
A PARTIRE DA
PRAGMATICS AND LAW.
*PHILOSOPHICAL
PERSPECTIVES*

ADRIANO **ZAMBON**



Pragmatiche giuridiche e scienze cognitive.
A partire da *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*

Legal Pragmatics and Cognitive Sciences.
Starting from *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*

ADRIANO ZAMBON

Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Milano.
E-mail: adriano.zambon@unimi.it

ABSTRACT

Questo scritto presenta un'analisi di alcuni dei saggi contenuti nel volume *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*. Più in dettaglio, esso mette in luce due tipi diversi di pragmatica giuridica (una pragmatica "alta" e una pragmatica griceana), rinvenibili all'interno del libro, ed esamina il rapporto che essi intrattengono con le scienze cognitive.

This paper analyses some of the essays collected in the volume *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*. More specifically, it highlights two different types of legal pragmatics (a "high" pragmatics and a Gricean pragmatics), which can be found in the book, and examines their relationship with cognitive sciences.

KEYWORDS

Pragmatica giuridica, Scienze cognitive, Grice, Intenzione

Legal pragmatics, Cognitive sciences, Grice, Intention

Pragmatiche giuridiche e scienze cognitive.

A partire da *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*

ADRIANO ZAMBON

In questo scritto, mi concentrerò sul primo dei due volumi di cui si compone *Pragmatics and Law*^{*}, dedicato, come indica il suo sottotitolo, alle prospettive filosofiche relative ai rapporti fra pragmatica e diritto. Nell'attività di ricostruzione del contenuto di alcuni dei saggi presentati nel volume, è possibile rinvenire un tema ricorrente, il quale, durante la lettura dei vari testi, colpisce in maniera particolare. Si tratta della grande diversità dei modi di caratterizzare la pragmatica. Gli autori dei saggi hanno cioè concezioni diverse della pragmatica, poiché la declinano in modi diversi, o, meglio, fanno tipi di pragmatica differenti. Tale elemento è particolarmente rilevante, perché mette a disposizione del lettore molti esempi di come si possa sviluppare un'analisi del linguaggio giuridico che valorizzi questo specifico livello dell'analisi semiotica. È anche interessante notare che la differenza fra le varie pragmatiche esibite nella raccolta si coglie appieno se si osservano i rapporti che ciascuna di esse instaura con le scienze cognitive.

Al riguardo, è innanzitutto possibile individuare un filone, che può essere chiamato di pragmatica “alta”, all'interno del quale la pragmatica giuridica viene, per definizione, separata dalle scienze cognitive e concepita come un livello dell'analisi semiotica che si distacca dalla psicologia. Questa concezione viene delineata molto chiaramente all'interno del saggio di Mario Jori, *Legal Pragmatics*¹. All'inizio del saggio, nella descrizione della pragmatica giuridica, Jori scrive che

«Legal pragmatics is the portion of the study of legal language that is focused on the relationships of legal language with its typical users and its typical situations of utterance, including the presence of other texts. Such relationships are also called functions of the said language [...]»².

e che l'oggetto di studio della pragmatica non è

«any effect of the use of a language [...], but only with the structural effects that can be ascribed to persistent aspects of the language in question and that in turn determine some of

* CAPONE, POGGI 2016.

¹ JORI 2016, 33-60. È lo stesso Jori a impiegare, altrove, l'espressione “alta pragmatica” per caratterizzare la propria prospettiva: «Si potrebbe dunque parlare di “alta pragmatica”, a conferma del fatto che la pragmatica semiotica non si identifica né con la sociologia dei discorsi né con la teoria dell'atto linguistico» (JORI 1997, 513).

² JORI 2016, 35.

these aspects. In other words, (legal) pragmatics is not concerned with the occasional effects and influences of language, or on language, of occasional users and situations, which are instead studied by non-semiotic social sciences such as history, sociology and psychology»³.

In questa caratterizzazione della pragmatica emerge il tentativo di liberarla dalla necessità di un riferimento a fattori di natura psicologica, insistendo invece sui fatti che influenzano il significato in maniera strutturale. È in questa direzione che si muove l'analisi di Jori: usando questo approccio si può rilevare che il linguaggio giuridico costituisce una forma di linguaggio amministrato, a metà strada fra il linguaggio naturale e quello artificiale. Si tratta di una tesi che può ormai essere ritenuta classica e che connette la caratterizzazione del linguaggio giuridico all'idea che il concetto di diritto, inteso come significato minimo del termine, consista nell'area della coazione regolata e organizzata.

Questa prospettiva emerge anche nel saggio di Brian Butler, *Law and the Primacy of Pragmatics*⁴, che apre il volume. Butler descrive e contrappone due concezioni della pragmatica, la concezione Uno, che attribuisce alla pragmatica un ruolo secondario rispetto agli altri piani dell'analisi semiotica, e la concezione Due, che invece considera la pragmatica come prioritaria rispetto alla sintassi e alla semantica. Nel descrivere e sostenere la seconda concezione, Butler si richiama espressamente all'opera di Charles Morris, e riprende la cautela espressa da quest'ultimo in *Signs, Language and Behaviour*: «[...] Morris starts out his project by noting that the term “meaning” is to be avoided if possible because it is imprecise and too mentalist»⁵.

Ovviamente, questa affermazione dipende in parte dal fatto che il verbo inglese “to mean” ha delle sfumature di significato che il verbo italiano “significare” non ha, ma è comunque importante sottolinearla, perché dimostra l'esistenza di una cautela, nei confronti del mentalismo, che opera da criterio metodologico nella configurazione di questo tipo di pragmatica: tale cautela spiega l'esclusione di riferimenti a teorie che provengono dalle scienze cognitive e si sposa bene con uno dei caratteri tradizionalmente attribuiti alla filosofia analitica del diritto, ossia l'antimentalismo⁶. E infatti la pragmatica di Butler è comportamentista: sono gli

³ JORI 2016, 35.

⁴ BUTLER 2016, 1-13.

⁵ BUTLER 2016, 5. Cfr. MORRIS 1946, 19: «The term “meaning” is not here included among the basic terms of semiotic. This term, useful enough at the level of everyday analysis, does not have the precision necessary for scientific analysis. Accounts of meaning usually throw a handful of putty at the target of sign phenomena, while a technical semiotic must provide us with words which are sharpened arrows. “Meaning” signifies any and all phases of sign-processes (the status of being a sign, the interpretant, the fact of denoting, the significatum), and frequently suggests mental and valuational processes as well; hence it is desirable for semiotic to dispense with the term and to introduce special terms for the various factors which “meaning” fails to discriminate».

⁶ Si tratta infatti di un elemento evidente all'interno di alcune definizioni di filosofia analitica proposte da filosofi del diritto, in particolare BARBERIS 1997 e GUASTINI 2012.

aspetti comportamentali dell'uso del linguaggio a venire in rilievo e il significato non si presume collocato nella mente umana, ma deve essere cercato esternamente, nell'ambito di comportamenti osservabili. Non serve un reame separato da cui importare il significato: il linguaggio naturale è un comportamento abituale che si colloca nel foro esterno⁷.

Un evidente limite di questo approccio è dato dalla chiusura ai nuovi approcci al mentale, che sono andati sviluppandosi a partire dalla cosiddetta svolta cognitiva. Prendere in esame, all'interno della filosofia del diritto, le nuove teorie e ricerche che sono oggi riconducibili alle scienze cognitive – con la dovuta cautela e senza farsi carico di impegni ontologici eccessivi – potrebbe forse consentire di introdurre delle innovazioni in prospettive forse ancora troppo legate al passato. Ciò è forse in parte riconosciuto dallo stesso Butler, quando ammette che il proprio approccio non può che essere definito austero⁸.

Un altro aspetto rilevante del saggio di Butler è che egli contrappone il suo tipo di pragmatica alla versione griceana della pragmatica, proprio perché, in quest'ultima, l'utilizzo del termine “meaning” non viene evitato e, inoltre, viene messo in correlazione con la nozione di intenzione, il che comporta forse il rischio di aprire la strada al mentalismo⁹.

Tale contrapposizione sembra trovare conferma se si guarda ai saggi dedicati appunto all'applicabilità della teoria di Grice al diritto. In questi saggi si può constatare una maggiore facilità nel richiamo alle scienze cognitive.

Ciò è evidente, per esempio, nel saggio di Claudia Bianchi, *What Did You (Legally) Say? Cooperative and Strategic Interactions*¹⁰: l'autrice critica una tesi di Andrei Marmor¹¹, in base alla quale non è possibile applicare il principio di cooperazione all'interpretazione giuridica dal momento che questa sarebbe un'interazione

⁷ La preferenza per il comportamentismo e il rifiuto del mentalismo, all'interno dell'analisi del linguaggio giuridico, sono aspetti in realtà già rinvenibili in vari lavori di Scarpelli. Si veda, per esempio, SCARPELLI 1953, 81: «Certamente, una storia linguistica ed una indagine di psicologia e di sociologia linguistica, su premesse analitiche, cercheranno di avere una base comportamentistica piuttosto che mentalistica [...]»; ancora più chiaro, in questo senso, è SCARPELLI 1955, 162 s. : «La caratteristica principale della filosofia analitica, nello studio del linguaggio, è quella di considerarlo come un insieme di comportamenti, comportamenti che grazie ad uno speciale condizionamento dei soggetti associati hanno una speciale funzione nella vita dell'uomo e nelle relazioni umane. L'indagine si muove dunque su una base pragmatistica, come studio di comportamenti della vita dell'uomo associato [...]. La parola, il concetto non hanno il tal significato per loro intima essenza, o per relazione con una entità mentale o extramentale, ma per il modo in cui sono usati, e il significato varia col variare del modo di uso».

⁸ Butler parla infatti di «an austere model of behavioral pragmatics» (BUTLER 2016, 12).

⁹ Va notato che anche Jori individua una contrapposizione fra la sua pragmatica, che abbiamo qui accostato a quella di Butler, e la teoria di Grice: «[...] la pragmatica è anch'essa convenzionale e quindi parte a pieno titolo di una semiotica in termini di regole linguistiche. [...] In particolare le regole di cui sto parlando sono a un livello di generalità maggiore che non quelle “scoperte” da Grice (che pure sono assai generali)» (JORI 1997, 513).

¹⁰ BIANCHI 2016, 185-199.

¹¹ Al riguardo si veda, in particolare, MARMOR 2014.

strategica e non un'interazione cooperativa. Bianchi critica la possibilità stessa di tracciare una distinzione netta fra le interazioni strategiche e quelle cooperative; lo fa richiamandosi alle nozioni elaborate da Grice, ma soprattutto alla *Relevance Theory*, ossia la teoria della pertinenza, una teoria della comunicazione di stampo cognitivista sviluppata da studiosi qualificati come post-griceani¹². In base a questa teoria, la pertinenza è una proprietà degli input dei processi cognitivi. Essa dipende dagli effetti cognitivi positivi prodotti dall'input e dagli sforzi cognitivi richiesti per ottenere quegli effetti: maggiori sono gli effetti positivi e minori sono gli sforzi cognitivi, maggiore sarà la pertinenza. Così, a partire dalle aspettative di pertinenza che si formano negli individui durante il processo di comprensione, è possibile individuare le strategie interpretative che usiamo nei processi di comunicazione e si può quindi sostenere che, più che di fronte a tipi diversi di scambi conversazionali, ci troviamo di fronte a scambi conversazionali che portano a utilizzare diverse strategie interpretative: esse variano a seconda dell'aspettativa di pertinenza che nutriamo nei confronti degli enunciati usati dai nostri interlocutori durante la comunicazione. Le strategie considerate dall'autrice sono, nello specifico, quelle individuate da Dan Sperber, uno dei creatori della teoria della pertinenza; esse vengono anche applicate ad alcuni scambi conversazionali provenienti dal mondo del diritto, a dimostrazione della portata applicativa di una prospettiva del genere.

Un'altra conferma della contrapposizione evidenziata da Butler si può intravedere nel saggio di Francesca Poggi, *Grice, the Law and the Linguistic Special Case Thesis*¹³, in cui si critica la possibilità di applicare il principio di cooperazione e le massime conversazionali di Grice agli atti giuridici eteronomi. A un certo punto, nella discussione dedicata alla razionalità del principio di cooperazione e delle massime conversazionali, vengono richiamate alcune considerazioni di Stephen C. Levinson, che attingono direttamente alle scienze cognitive:

«As Levinson states, cognitive sciences have demonstrated the asymmetry between the slowness of human discourse, the slowness of the emission of acoustic signals, and the apparently greater speed of human thought. The CP [cooperative principle] and the maxims allow this asymmetry to be compensated for»¹⁴.

Questo richiamo alle scienze cognitive, nell'ambito di una trattazione che ha ad oggetto le nozioni sviluppate da Grice e la loro applicabilità a certi atti giuridici, sebbene sia marginale, è particolarmente interessante, perché dimostra l'assenza di una chiusura di principio nei confronti del mentalismo.

¹² Cfr. SPERBER, WILSON 1986.

¹³ POGGI 2016, 231-248.

¹⁴ POGGI 2016, 244. La considerazione riportata da Poggi proviene da LEVINSON 2000, 28.

Perciò, come si è già detto, sembra che la possibilità di arricchire, attraverso il richiamo alle scienze cognitive, un'analisi giusfilosofica che valorizzi la dimensione della pragmatica venga esclusa o ammessa a seconda di come la pragmatica viene caratterizzata. Ed è forse vero che il richiamo a Grice garantisce la possibilità di una maggiore apertura verso il mentalismo, ma bisogna anche sottolineare che quest'ultimo non è implicato necessariamente dalla prospettiva griceana.

Anche l'assenza di tale implicazione emerge dalla lettura del volume, in particolare dal saggio di Lucia Morra, *Widening the Gricean Picture to Strategic Exchanges*¹⁵. Qui si critica nuovamente la tesi di Marmor, già descritta in precedenza, sul principio di cooperazione. Per farlo, l'autrice illustra, attraverso un attento esame dei testi di Grice¹⁶, il modo in cui quest'ultimo intendeva il principio di cooperazione: più in dettaglio, Morra dimostra che il significato di cooperazione, in Grice, non è quello di collaborazione. Per Grice, la cooperazione ha infatti un significato più ampio: i parlanti, in ogni tipo di interazione, condividono almeno uno scopo, quello di realizzare l'atto in cui consiste la loro azione congiunta, e per questo serve un livello minimo di coordinazione. E la coordinazione non è necessariamente collaborazione: così, lo scopo centrale del principio di cooperazione è quello di garantire che la relazione fra il significato convenzionale di un enunciato e il significato implicito che quell'enunciato può avere sia calcolabile, cosa che non richiede necessariamente un aiuto reciproco.

La teoria di Grice, in base a questa lettura, appare come uno strumento che consente all'interprete dei testi normativi di produrre una serie di ragioni, che possono essere esibite e controllate pubblicamente, al fine di sostenere certi risultati interpretativi invece di altri. Le massime conversazionali servono quindi a garantire la razionalità del processo comunicativo fra giudici e legislatore. La necessità a cui la teoria di Grice risponde è quella del controllo pubblico, della giustificabilità pubblica di certi esiti dell'attività interpretativa, ed è alla luce di ciò che le nozioni di intenzione e di intenzionalità del legislatore devono essere lette: la presunzione di intenzionalità che gli interpreti realizzano serve a individuare possibili contenuti dei testi prodotti dal legislatore, ma soprattutto a produrre ragioni argomentative a sostegno dell'attribuzione di tali contenuti ai testi, ossia a sostegno di una certa scelta interpretativa, in modo che ne sia garantita la controllabilità. Le nozioni griceane non vanno quindi ricondotte all'interiorità dei parlanti, né, a maggior ragione, a quella del legislatore, che non è nemmeno una persona dotata di una mente, ma semplicemente una metafora. Questa lettura della teoria di Grice non è estranea ad alcune recenti recezioni di essa all'interno della filosofia del diritto¹⁷ e

¹⁵ MORRA 2016, 201-229.

¹⁶ Il riferimento è, in particolare, a GRICE 1967.

¹⁷ Cfr. LUZZATI 2016, 276: «[...] è incontestabile che nell'analisi di Grice le intenzioni non sono affatto i contenuti di senso, le rappresentazioni o le informazioni, presenti nella mente dell'emittente e che

permette inoltre di avallare un accostamento di tale teoria alla teoria dell'argomentazione¹⁸.

La parte forse più interessante dello scritto di Morra è, però, quella in cui si confronta il principio di cooperazione di Grice con l'idea della mutualità delle restrizioni formulata da Herbert L.A. Hart nell'articolo *Are There Any Natural Rights?*¹⁹. Secondo Hart, un'impresa retta da regole in comune comporta la restrizione della libertà delle persone che vi prendono parte; chi si sottomette alla restrizione ha diritto di pretenderla da parte di coloro che hanno tratto un beneficio da quella sottomissione. È questa la fonte di molti diritti e obbligazioni speciali. Come dimostra Morra, Grice deve aver considerato la possibilità di applicare questa spiegazione alla conversazione e di caratterizzare, in questo modo, il rispetto del principio di cooperazione non come un atto di benevolenza, bensì come una conseguenza delle mutue relazioni tra parlanti:

«Conversation, in fact, can be conceived as a “joint verbal enterprise” more than as “a collaborative venture” in a Hart’s perspective, speakers have the natural right to attribute words whatever meaning they like: but when they engage in a joint verbal enterprise, they have to limit their interpretative freedom in order to make effective the exchange. Each verbal arrangement they enter into with intention entails exchanging a certain amount of interpretive freedom for other benefits; for instance, accepting to discard interpretive options in contrast with the utterer’s communicative intentions, the interpreters secure themselves that their communicative intentions will be similarly respected. Without resorting to explicit agreement, parties intentionally engaging in a conversation acquire the rights and obligations settled by a Cooperative Principle governing the practice, functional to the specific purpose of their interaction»²⁰.

Va aggiunto che questa connessione fra Grice e Hart viene ricostruita da Morra anche attraverso il riferimento agli incontri organizzati da John L. Austin dopo la seconda guerra mondiale e alle riunioni del *Play Group*, organizzate da Grice a partire dalla morte di Austin fino al 1967²¹.

quest'ultimo, se non finge o dissimula il proprio pensiero, cerca di trasmettere.

Al contrario, qui siamo davanti ad *atteggiamenti*. L'intenzione è quella *del farlo apposta*, è un imputarsi pubblicamente la paternità di un particolare risultato comunicativo nei confronti del destinatario o dell'uditorio a cui ci si sta rivolgendo».

¹⁸ Si tratta di un accostamento che sembra giustificato anche in base a MORRA 2011, 229: «Se il principio di cooperazione è sensibile al fine cui lo scambio è orientato, quello che regge l'interpretazione giuridica può ben essere diverso da quello cooperativo articolato dalle massime enunciate da Grice per le conversazioni mirate allo scambio cooperativo di informazioni: potrebbe essere sostanziato da altre massime, che potrebbero – forse – raggruppare i vari argomenti interpretativi in base alla quantità, qualità, relazione e modalità che sono opportune nelle prescrizioni».

¹⁹ HART 1955.

²⁰ MORRA 2016, 221.

²¹ È appunto in una di queste riunioni che Grice propose la lettura dell'articolo in cui John Rawls riprende e sviluppa il principio hartiano della mutualità delle restrizioni: cfr. RAWLS 1958. Ciò consente a

Sono proprio questi ultimi richiami a fornire lo spunto per avanzare qui alcune riflessioni conclusive. Innanzitutto, anche l'accostamento di Grice a Hart può rafforzare una lettura non mentalistica del pensiero del primo. In questo senso si possono prendere in considerazione alcune riflessioni dello stesso Hart, contenute nel quinto capitolo di *The Concept of Law*, in particolare all'interno del passo seguente:

«The fact that rules of obligation are generally supported by serious social pressure does not entail that to have an obligation under the rules is to experience some feelings of compulsion or pressure. Hence there is no contradiction in saying of some handler swindler, and it may often be true, that he had an obligation to pay the rent but felt no pressure to pay when he made off without doing so. To *feel* obliged and to have an obligation are different though frequently concomitant things. To identify them would be one way of misinterpreting, in terms of psychological feelings, the important internal aspect of rules [...]»²².

Il brano sottolinea l'importanza della distinzione fra *to have an obligation* e *to feel obliged* e segna così il distacco dell'analisi concettuale filosofica di matrice analitica dalla psicologia: è importante evitare di far collassare la prima sulla seconda, anche se ciò non esclude di principio la possibilità, per il filosofo analitico del diritto, di utilizzare ricerche e teorie psicologiche, con cautela e spirito critico, per arricchire il proprio lavoro.

In secondo luogo, a partire dalla messa in evidenza, fatta da Morra, dell'importanza dell'influenza di Strawson e Grice su Hart, si può richiamare un articolo scritto dai primi due, *In Defense of a Dogma*²³, pubblicato l'anno successivo allo scritto di Hart sui diritti naturali, all'interno della stessa rivista in cui era apparso quest'ultimo. Nel corso del testo, Grice e Strawson, nel difendere la distinzione fra enunciati analitici ed enunciati sintetici dagli attacchi di Quine²⁴, offrono un supporto alla possibilità di un'analisi concettuale che prescindendo dalle scienze empiriche, e in particolare dalla psicologia. Oggi, quell'articolo può essere letto come una difesa del medesimo metodo esibito in *The Concept of Law* dall'avanzata delle scienze cognitive, poiché la fusione del primo con le seconde può essere sostenuta proprio a partire dalle tesi di Quine, che supportano una naturalizzazione di tipo psicologista del sapere filosofico. Infatti, anche se, per Quine, il modello di riferimento per tale progetto era rappresentato dalla psicologia comportamentista, attualmente, a seguito della svolta cognitiva, le sue tesi sulla naturalizzazione possono essere impiegate anche per giustificare il ricorso alle scienze cognitive²⁵.

Morra di evidenziare anche le analogie fra Rawls e Grice.

²² HART 1961, 88.

²³ GRICE, STRAWSON 1956.

²⁴ Cfr. QUINE 1951.

²⁵ «La "svolta" cognitiva rende ormai superati i programmi quineani di un'epistemologia e di una filosofia naturalizzate? Li rende tali solo se la psicologia a cui si riferiva Quine era quella del comportamentismo di

In ragione di quanto detto fin qui, il testo in esame risulta particolarmente equilibrato, perché restituisce un quadro della teoria griceana che evidenzia come quest'ultima faciliti, da un lato, il richiamo alla psicologia e alle scienze cognitive, e come però non abbia, dall'altro lato, una natura mentalistica. È questo aspetto, insieme, come si è detto, all'esibizione dei diversi modi in cui la pragmatica può essere declinata, a costituire uno degli elementi di maggior pregio del volume.

Skinner. Ma la revoca della messa al bando del mentale non comporta l'impossibilità del programma di naturalizzazione a meno che la sfera del mentale non sia concepita come qualcosa che nella sua essenza si sottrae a una forma di indagine causale e sperimentale» (ENGEL 1996, 34).

Riferimenti bibliografici

- BARBERIS M. 1997. *Di cosa parliamo quando parliamo di filosofia analitica?*, in GIANFORMAGGIO L., JORI M. (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, Giuffrè, 1997, 51 ss.
- BIANCHI C. 2016. *What Did You (Legally) Say? Cooperative and Strategic Interactions*, in CAPONE A., POGGI F. (eds.), *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*, Cham, Springer, 2016, 185 ss.
- BUTLER B. 2016. *Law and the Primacy of Pragmatics*, in CAPONE A., POGGI F. (eds.), *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*, Cham, Springer, 2016, 1 ss.
- CAPONE A., POGGI F. (eds.) 2016. *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*, Cham, Springer, 2016.
- ENGEL P. 1996. *Filosofia e psicologia*, Torino, Einaudi, 2000 (ed. or. *Philosophie et psychologie*, Paris, Éditions Gallimard, 1996, trad. it. di E. Paganini).
- GRICE H.P. 1967. *Logic and Conversation*, in COLE P., MORGAN J.L. (eds.), *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, New York, Academic Press, 1975, 41 ss.
- GRICE H.P., STRAWSON P.F. 1956. *In Defense of a Dogma*, in «The Philosophical Review», 65, 1956, 141 ss.
- GUASTINI R. 2012. *Manifesto di una filosofia analitica del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2012, 51 ss.
- HART H.L.A. 1955. *Are There Any Natural Rights?*, in «The Philosophical Review», 64, 1955, 175 ss.
- HART H.L.A. 1961. *The Concept of Law*, 3 ed., Oxford, Clarendon Press, 2012.
- JORI M. 1997. *Uberto Scarpelli tra semantica e pragmatica del diritto*, in GIANFORMAGGIO L., JORI M. (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, Giuffrè, 1997, 447 ss.
- JORI M. 2016. *Legal Pragmatics*, in CAPONE A., POGGI F. (eds.), *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*, Cham, Springer, 2016, 33 ss.
- LEVINSON S.C. 2000. *Presumptive Meanings*, Cambridge (MA), MIT Press, 2000.
- LUZZATI C. 2016. *Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche e dottrine*, Torino, Giappichelli, 2016.
- MARMOR A. 2014. *The Language of Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014.
- MORRA L. 2011. *Implicature conversazionali nei testi di legge*, in «Esercizi filosofici», 6, 2011, 231 ss.
- MORRA L. 2016. *Widening the Gricean Picture to Strategic Exchanges*, in CAPONE A., POGGI F. (eds.), *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*, Cham, Springer, 2016, 201 ss.

- MORRIS C.W. 1946. *Signs, Language and Behavior*, New York, Prentice Hall, 1946.
- POGGI F. 2016. *Grice, the Law and the Linguistic Special Case Thesis*, in CAPONE A., POGGI F. (eds.), *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*, Cham, Springer, 2016, 231 ss.
- QUINE W.V.O. 1951. *Two Dogmas of Empiricism*, in «The Philosophical Review», 60, 1951, 20 ss.
- RAWLS J. 1958. *Justice as Fairness*, in «The Philosophical Review», 67, 1958, 194 ss.
- SCARPELLI U. 1953. *Filosofia analitica e giurisprudenza*, in ID., *Filosofia analitica del diritto*, Pisa, ETS, 2014, 35 ss.
- SCARPELLI U. 1955. *Il problema della definizione e il concetto di diritto*, in ID., *Filosofia analitica del diritto*, Pisa, ETS, 2014, 129 ss.
- SPERBER D., WILSON D. 1986. *Relevance: Communication and Cognition*, 2 ed., Oxford, Blackwell, 1995.